

**PUBBLICA ASSISTENZA GROCE VERDE DI
SALUZZO - ONLUS**



STATUTO

Saluzzo, 8 novembre 2006

CAPO I

OGGETTO - SCOPI - MEZZI

Articolo 1

E' costituita - nell'ambito della legge 11 agosto 1991 numero 266 e dunque del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 - in Saluzzo con sede alla via Volontari del Soccorso, 2, l'organizzazione associativa di volontariato "**Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo - Onlus**", siglabile "Croce Verde di Saluzzo" (codice fiscale: 85009810046, iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Settore Sanità in forza di Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 1420/1993 del 20 aprile 1993, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 21 del 26 maggio 1993 ed attribuita della personalità giuridica di diritto privato in quanto iscritta al numero 353 del Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche esistente presso la Regione Piemonte).

Articolo 2

La "Croce Verde di Saluzzo" è un ambito di aggregazione di persone che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonchè quelli previsti dalla legge 11 agosto 1991 numero 266.

Articolo 3

La "Croce Verde di Saluzzo" è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Articolo 4

La "Croce Verde di Saluzzo" uniforma il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale.

I suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- c) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi associati;
- d) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- e) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

L'attività della "Croce Verde di Saluzzo", sulla base delle proprie disponibilità organizzative, consiste in:

- a) collaborare all'organizzazione del soccorso e del trasporto con mezzi idonei di ammalati e feriti;
- b) organizzare i servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

- c) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) organizzare iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente;
- e) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- f) organizzare e promuovere tutte quelle iniziative e tutti quei servizi che si rendono di pubblica utilità e che rivestono caratteristiche socio assistenziali;
- g) organizzare la formazione di volontari in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

Articolo 5

La "Croce Verde di Saluzzo" fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente ed avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 numero 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Articolo 6

L'esercizio finanziario della "Croce Verde di Saluzzo" comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate della "Croce Verde di Saluzzo" sono costituite:

- a) dalle quote degli associati sostenitori;
- b) da contributi dei privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- d) da contributi di Enti pubblici e/o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impegnate per il perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti;
- f) da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- g) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli avanzi di bilancio non possono essere distribuiti in nessuna forma, ma destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

Il patrimonio della "Croce Verde di Saluzzo" è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni, purchè accettati dal Consiglio Direttivo.

CAPO II

ASSOCIATI

Articolo 8

Possono essere associati (qui di seguito denominati anche soci) della "Croce Verde di Saluzzo" tutte le persone che hanno superato il diciottesimo anno di età, secondo le modalità previste dall'articolo 9 (nove), previa l'accettazione di quanto al presente Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione.

Tutti gli associati, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Articolo 9

La "Croce Verde di Saluzzo" si compone di un numero illimitato di associati di ambo i sessi, suddivisi nelle seguenti categorie:

- onorari;
- sostenitori;
- volontari.

Sono associati onorari - non attivi - coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stati riconosciuti dall'Assemblea degni di tale attribuzione per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione, nonchè tutti quegli associati che, ai sensi del regolamento, abbiano acquisito tale diritto.

Sono associati sostenitori - non attivi - coloro che, a seguito di domanda scritta, sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo nell'Associazione, previo versamento della quota annuale nella misura e nei termini fissati dall'Assemblea.

Sono associati volontari - attivi - coloro che prestano la loro opera gratuitamente al servizio dell'Associazione per il conseguimento dei fini previsti dallo Statuto e nel rispetto del regolamento.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Articolo 10

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche associative ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente Statuto;
- e) il trasporto gratuito nei limiti previsti dal Regolamento dei Servizi.

Articolo 11

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e quanto deliberato dagli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Articolo 12

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La qualifica di associato si perde per morosità, volontarie dimissioni, esclusione e decadenza.

Perde la qualità di associato sostenitore per morosità colui che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta nei confronti dell'associato che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri associativi, abbia compiuto gravi danni e danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale, il prestigio ed il buon nome dell'Associazione durante e fuori servizio.

Perde la qualità di associato volontario per decadenza colui che viene a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13 (tredici).

Articolo 13

Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla "Croce Verde di Saluzzo".

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Gli organi della "Croce Verde di Saluzzo" sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione.

Articolo 15

Assemblea ordinaria

Deve essere convocata di norma una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) stabilire le quote annuali associative degli associati sostenitori per l'anno successivo;
- d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione ed indicare eventualmente al Consiglio Direttivo le variazioni alla linea seguita fino al momento.

L'Assemblea ordinaria viene altresì convocata:

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b) quando almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
- c) quando il Collegio dei Revisori dei Conti riscontrando anomalie nel

funzionamento amministrativo dell'Associazione ne chieda la convocazione;

d) per stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, le modalità delle elezioni, per eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e dei Provisori il cui mandato sia scaduto;

e) per approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le nomine ad associato onorario.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si riunisce:

a) quando si debba procedere a modifiche dello Statuto dell'Associazione e segnatamente al trasferimento della sede legale;

b) nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 16

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

All'Assemblea possono prendere parte tutti gli associati in regola con le disposizioni del presente Statuto.

Ogni associato può delegare altro associato a votare per lui: è ammessa una sola delega.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono delegare ed essere delegati.

La delega è ammessa per l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed è valida:

a) ai fini del raggiungimento delle presenze assembleari;

b) per il solo voto palese.

Articolo 17

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria deve essere portato a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima di quello stabilito ed indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione in prima ed in seconda convocazione.

Articolo 18

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario per la stesura del verbale. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 19

L'Assemblea può deliberare validamente in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati con diritto di voto.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo

di almeno cinque ore e comunque la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea degli associati può anche divenire pubblica qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Articolo 20

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto qualora si tratti di elezioni a cariche associative o delibere riguardanti le singole persone.

Risultano approvate le deliberazioni dell'Assemblea che accolgano la maggioranza dei voti.

Nel caso di modifica dello Statuto dell'Associazione risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso dei due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto di voto, qualunque sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste s'intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche dell'Associazione qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili (e per la composizione della lista per le eventuali sostituzioni), i più anziani d'età.

Non hanno diritto di voto nelle Assemblee gli associati volontari:

- a) con stato di servizio inferiore a sei mesi;
- b) sospesi per motivi disciplinari.

Per le delibere sul bilancio e sugli oggetti che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente della stessa e trascritto nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea.

CAPO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da nove o undici componenti.

Il nuovo Consiglio Direttivo nella prima convocazione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, sotto la presidenza del Consigliere più anziano d'età, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere-economista, il Direttore dei Servizi, il Segretario e nomina il Direttore sanitario, scelto fra i medici della zona di competenza dell'Associazione.

La posizione del Direttore sanitario è incompatibile con altre cariche del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili: ogni carica avrà la stessa scadenza del mandato avuto dal Consigliere che la ricopre.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

I compiti del Tesoriere-economista, del Direttore dei Servizi e del Segretario sono stabiliti dal Regolamento dei Servizi dell'Associazione.

Articolo 22

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio stesso s'integrerà per cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza, comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 23

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) provvedere alle nomine di cui agli articoli 21 (ventuno) e 22 (ventidue);
- c) promuovere, se necessario, modifiche dello Statuto;
- d) deliberare i regolamenti interni provvedendo al loro aggiornamento;
- e) adottare tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- f) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- h) assumere e licenziare il personale dipendente o stabilire forme di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- i) deliberare e ratificare lo "status" dei volontari;
- j) deliberare i provvedimenti di cui all'articolo 12 (dodici);
- k) redigere il bilancio consuntivo alla scadenza di ogni anno per presentarlo all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- l) approvare i preventivi di spesa nei confronti degli Enti convenzionati;
- m) deliberare in tutte le materie che non sono prerogativa dell'Assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti ne faccia domanda scritta e motivata al Presidente. Con la stessa procedura può essere chiesta la convocazione dal Collegio dei

Proviviri.

I Consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso, con idonei mezzi di comunicazione, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, ad eccezione se trattasi di votazioni riguardanti le singole persone, di elezioni di cariche associative, di quanto espresso al secondo paragrafo dell'articolo 22 (ventidue).

I membri che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo, potranno essere giudicati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni bimestre.

Il verbale del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente e trascritto nell'apposito libro dei verbali.

Articolo 25

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Cura l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, prende i provvedimenti d'urgenza salvo riferirne al Consiglio Direttivo nella prossima adunanza per la ratifica del caso.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte od interamente i propri poteri al Vice-presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 26

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Collegio di tre Revisori dei Conti.

Essi possono essere scelti anche fra i non associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Durante la prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Articolo 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.

CAPO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere scelti fra i non associati e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 29

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12 (dodici).

Delibera altresì sulle controversie fra gli associati ed il Consiglio Direttivo e fra i singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Consiglio stesso.

Il Collegio dei Probiviri redige un verbale delle proprie riunioni da annotare sull'apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Articolo 30

L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui all'articolo 12 (dodici) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, l'associato può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'articolo 12 (dodici) sono esecutivi dal momento della notifica.

CAPO VII

DELEGAZIONI

Articolo 31

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più delegazioni, le stesse devono essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto e dei regolamenti in vigore.

Ogni delegazione ha un suo Responsabile eletto dagli associati componenti la medesima.

Il Responsabile la rappresenta in seno al Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto solo se eletto anche come Consigliere. Il mandato del

Responsabile di Delegazione scade con quello del Consiglio Direttivo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 32

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le premiazioni e le mansioni dei volontari, nonché del personale retribuito sono fissati dai regolamenti compilati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 33

Sono pure materia di disposizioni regolamentari da parte del Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni con mandati speciali, la disciplina interna e quant'altro sia opportuno per regolare l'andamento dell'Associazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Articolo 34

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati, riunita in sessione straordinaria, che abbia per oggetto all'ordine del giorno il solo argomento dello scioglimento stesso.

Se lo scioglimento sarà approvato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Commissario Liquidatore che dovrà destinare i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11 agosto 1991 numero 266 da organizzare sul territorio dove l'Associazione stessa è ubicata.

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese e degli oggetti acquistati vengono eseguiti dal Tesoriere.

I Revisori in carica continueranno ad esercitare le loro funzioni fino al termine delle operazioni di liquidazione.

Articolo 35

L'ammissione ad associato implica l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti ed è imprescindibile dall'obbligo di conoscerli e rispettarli.

Articolo 36

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti da essi derivanti e le disposizioni legislative in materia e segnatamente la legge 11 agosto 1991 numero 266 ed il decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Articolo 37

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria del presente Statuto, l'operatività e l'applicazione integrale del medesimo è demandata al Consiglio Direttivo in carica, il quale provvede, con l'emanazione dei relativi regolamenti, a disciplinare nei modi e nei tempi la sua attuazione.